

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

CORRENTISTA

ATTORE/I

Contro

BANCA

CONVENUTO/I

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, CORRENTISTA ha convenuto in giudizio la Banca al fine di sentirla condannare, previo accertamento, alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.

Ha dedotto di avere stipulato con l'istituto di credito convenuto contratto di conto corrente e contratto di conto anticipi.

Ha dedotto che nel corso del rapporto sarebbero stati applicati tassi in interessi oltre le soglie, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto.

Ha pertanto ritenuto in diritto sussistenti i presupposti legittimanti l'azione di accertamento e di condanna alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

Si è costituito l'istituto di credito convenuto contestando quanto *ex adverso* dedotto.

Ha dedotto la genericità della domanda attorea e comunque l'infondatezza della stessa in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore. Ha in ogni caso rilevato la legittimità e la correttezza dell'operato della Banca.

La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale *ex art 281 sexies c.p.c.*

La domanda è infondata.

Parte attrice ha agito nel presente giudizio nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto formulando, per come evincibile chiaramente sia dal corpo dell'atto che dalle stesse conclusioni rassegnate, domanda di accertamento e di condanna al pagamento dell'indebito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2033 c.c.

Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Antonio Albenzio, n. 132 del 30 gennaio 2019

A fondamento dell'azionata domanda restitutoria ha dedotto l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari nel corso dell'intero rapporto contrattuale, nonché l'illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto.

Orbene a fronte di tale inquadramento della domanda attorea, in ossequio ai canoni probatori discendenti dalla disposizione generale di cui all'art 2697 c.c., nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di *causa debendi* (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della *causa debendi*, più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872).

Ciò implica, con specifico riferimento ai rapporti bancari in conto corrente, che *“il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”* (ex multis C. 24948/2017).

L'assenza del contratto e dei relativi estratti conto, non prodotti in tutto o in parte, non consente di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l'andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi, di talché la relativa domanda restitutoria risulterebbe del tutto sfornita di prova dei fatti costitutivi della pretesa.

Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al suddetto onere probatorio, non avendo prodotto nel presente giudizio né i contratti a fondamento della pretesa creditoria né l'integralità degli estratti conto dallo stesso discendenti; circostanze, queste ultime, evidenziate dallo stesso CTU il quale ha evidenziato la parzialità dell'indagine effettuata in considerazione del fatto che *“che non sono stati rinvenuti agli atti il contratto di conto corrente, il contratto del conto anticipi, né tantomeno risultano depositati i conti scalari necessari per la determinazione dei saldi bancari e dei numeri creditori e debitori”*.

Il suddetto evidenziato mancato assolvimento dell'onere probatorio non può essere sanato mediante la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell'introduzione del giudizio, dovendosi rilevare che, ai sensi dell'art. 119 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere *“copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”* e nel caso di specie, non risulta, in atti, neanche un preventivo tentativo di richiesta ai sensi dell'art 119 TUB. Inoltre la relativa richiesta non può avere ad oggetto i contratti i quali si presume siano già nella disponibilità della parte, come pure non è ammissibile una generica richiesta di tutta la documentazione attinente alla durata del rapporto, ma deve essere richiesta copia di atti specifici e ben determinati, per cui la richiesta di esibizione documentale, così come formulata dalla parte attrice, è in ogni caso inammissibile e non può trovare accoglimento.

Allo stesso modo nessuna valenza sotto il profilo probatorio può essere riconosciuta alla consulenza d'ufficio in quanto non è dato rilevare su quali elementi di fatto si fondi in assenza di idonea documentazione relativa al rapporto in contestazione.

Ne consegue, per le ragioni testé esposte, il rigetto delle domande attoree.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Antonio Albenzio, n. 132 del 30 gennaio 2019
il Tribunale di Crotona, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda di CORRENTISTA;
- Condanna CORRENTISTA a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di CORRENTISTA.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Crotona, 30 gennaio 2019

Il Giudice
dott. Antonio Albenzio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS